

(N. 1782)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNÌ)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

NELLA SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo un decennio di applicazione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse e oltre un lustro di applicazione del relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1950, n. 221, si è manifestata la opportunità di apportare delle modifiche ad alcune particolari disposizioni al precipuo scopo di migliorare la disciplina di alcuni Istituti e di eliminare dubbi di interpretazione delle norme attualmente vigenti che di volta in volta si erano rilevati. Nel frattempo dalle Federazioni nazionali delle categorie interessate erano stati formulati voti per una riforma di dette norme particolarmente in ordine alla durata in carica dei Con-

sigli direttivi e dei Comitati centrali ed al sistema elettorale.

Pertanto alla stregua delle esperienze acquisite e accogliendo alcuni dei voti espressi dalle categorie interessate, si è predisposto il presente disegno di legge di cui si passa ad illustrare brevemente il contenuto:

Con l'articolo 1 viene sostituito per la elezione delle cariche sociali il criterio della maggioranza semplice (maggioranza relativa) a quello attualmente in vigore della maggioranza assoluta che, come è noto, importa, quando non si raggiunga detta maggioranza assoluta, defatiganti operazioni di ballottaggio con aggravio di spesa per l'Ordine.

Tale semplificazione apporterà indubbiamente uno snellimento ed una maggiore speditezza delle operazioni elettorali.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre viene stabilito che il Consiglio direttivo duri in carica tre anni anzichè due anni secondo quanto previsto dal vigente articolo 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e 14 del regolamento. In proposito non appare fuori luogo richiamare i precedenti legislativi in materia: con la legge 10 luglio 1910, n. 455, furono istituiti gli Ordini delle professioni sanitarie (medici chirurghi, farmacisti e veterinari). L'articolo 6 di detta legge disponeva che le elezioni per la nomina dei Consigli direttivi degli Ordini stessi dovevano aver luogo al principio di ogni biennio. Successivamente con l'articolo 49 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, relativo alla riforma degli ordinamenti sanitari, il periodo di durata in carica dei Consigli direttivi degli Ordini sanitari venne elevato da due a tre anni oltre che per un motivo di ordine economico, in quanto il rinnovo delle cariche sociali entro breve termine importava sensibili aggravii finanziari per gli Ordini, anche e soprattutto perchè in effetti i due anni non rappresentavano un termine congruo per poter realizzare un completo programma di lavoro.

Caduto l'ordinamento sindacale fascista nel quale erano stati incorporati gli Ordini professionali col decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, si provvide alla ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie sulla base della vecchia legge del 1910 e venne mantenuto il periodo di due anni di durata in carica dei Consigli direttivi senza tener conto della cennata modifica apportata con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889.

Poichè le ragioni che indussero a suo tempo il legislatore ad elevare a tre anni il suddetto periodo tuttora sussistono, sono stati dalla categoria interessata formulati voti in tal senso, ai quali si è ritenuto di aderire con il secondo comma dell'articolo 1 del progetto, stabilendo analogamente con l'articolo 3 un

quadriennio per i Comitati centrali in sostituzione del triennio precedente previsto dall'articolo 13 del vigente decreto legislativo numero 233.

Allo scopo di evitare dubbi, sorti nell'interpretazione del secondo comma del vigente articolo 2 del decreto legislativo n. 233, in relazione all'articolo 14 del Regolamento, si è ritenuto opportuno di fissare entro il mese di novembre di ogni triennio la data di convocazione dell'Assemblea per la elezione dei Consigli direttivi.

L'articolo 1 prevede altresì, in adesione ai voti in tal senso espressi, la elezione in seno al Consiglio direttivo di un Vice Presidente del quale l'ultimo comma fissa le attribuzioni.

Analogamente l'articolo 2 del progetto prevede la elezione di un Vice Presidente in seno al Comitato centrale e ne fissa le attribuzioni.

L'articolo 4 colma una lacuna riscontratasi nell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 233, modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 15, concernente le sedute plenarie della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. È stato stabilito che per la validità di tali sedute occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre membri appartenenti alla rispettiva categoria in armonia a quanto stabilito per la validità delle sedute della Commissione allorquando giudica per gli affari concernenti ogni singola professione.

Con l'articolo 5 si dispone espressamente l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova legge.

Gli articoli 6 e 7 recano disposizioni transitorie relative alla proroga della durata in carica dei Consigli direttivi e dei Comitati centrali in armonia con la modifica prevista dai precedenti articoli 1 e 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in Assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette, se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona o per corrispondenza, nel complesso, almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purchè non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'Assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade.

Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un tesoriere ed un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le Assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente ».

Art. 2.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono sostituiti dai seguenti:

« Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un tesoriere ed un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente ».

Art. 3.

L'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, ogni quadriennio, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto.

Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale ».

Art. 4.

All'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 15, è aggiunto il seguente:

« Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria ».

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge o con essa incompatibili.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 6.

I Consigli direttivi degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche

e quelli delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, in carica al 31 dicembre 1956, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1957.

A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1957.

Art. 7.

I Comitati centrali delle Federazioni nazionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualunque data eletti, continuano a funzionare fino al 30 giugno 1958.